

**MOTOVARIO S.p.a.**  
**Headquarter:**  
Via Quattro Passi 1/3  
41043 Formigine (MO) Italy  
Tel. +39 059 579700  
info@motovario.it  
www.motovario.com



**Logistic:**  
Via Giardini 45  
41042 Ubersetto (MO) Italy  
Tel. +39 0536 843702  
spedizioni@motovario.it

## CONDIZIONI GENERALI di ACQUISTO-FORNITURA di MOTOVARIO S.p.A.

### 1. DEFINIZIONI GENERALI

Nelle correnti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura le seguenti espressioni assumeranno il seguente significato:

“**MOTOVARIO**”: significa la MOTOVARIO SpA a norma del significato espresso dall'art. 2359 del Codice Civile.

“**Fornitore**”: significa la società destinataria dell'ordine di acquisto e/o del programma di consegne da parte di MOTOVARIO SpA e che deve occuparsi della fornitura a MOTOVARIO SpA dei prodotti e/o servizi richiesti.

“**Prodotto/i**”: significa qualsiasi prodotto e/o servizio fornito dal Fornitore a MOTOVARIO SpA.

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura verranno applicate a tutti i rapporti commerciali di fornitura tra MOTOVARIO ed il Fornitore, ivi compresi quelli instauratisi per via informatica. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura e le disposizioni speciali contenute in specifici Contratti e/o Accordi di Fornitura, le disposizioni speciali saranno prevalenti in relazione all'oggetto di quel singolo Contratto e/o Accordo di Fornitura.

Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura e recede dal fare valere nei confronti di MOTOVARIO le proprie Condizioni Generali di Vendita, ovunque esse siano riportate. Rimane inteso che qualsiasi integrazione e/o modifica alle presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura dovrà essere pattuita per iscritto tra MOTOVARIO ed il Fornitore.

### 3. OGGETTO DELLE FORNITURE

Il Fornitore si impegna a fornire a MOTOVARIO i Prodotti sia per la loro destinazione al primo impianto che per la loro destinazione alla vendita diretta come parti di ricambio.

### 4. ACCETTAZIONE ORDINE

L'ordine di acquisto e/o il programma di consegne inviato da MOTOVARIO al Fornitore potrà essere rigettato solamente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del medesimo. Passato questo lasso temporale l'ordine di acquisto e/o il programma di consegne verrà considerato accettato dal Fornitore in ogni sua parte.

## 5. RECESSO

Il presente accordo è da ritenersi valido ed attivo tra i contraenti a tempo indeterminato. Salva la possibilità per entrambi i contraenti di recedere, senza alcuna causa e senza nessun costo, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alle forniture oggetto dell'ordine di acquisto e/o di programma di consegne già inviati da MOTOVARIO ed accettati dal Fornitore al momento della data della comunicazione di recesso, rimane inteso che sarà applicato quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura.

## 6. GARANZIE SUI PRODOTTI

### 6.1. CONFORMITA' QUALITATIVA E DIFETTOSITA'

Il Fornitore garantisce la conformità qualitativa dei Prodotti, rispetto a quanto indicato nelle specifiche tecniche e/o sul ordine di acquisto e/o sul programma di consegne.

Nel caso in cui MOTOVARIO dovesse riscontrare una difettosità nei Prodotti sia direttamente presso i propri stabilimenti, sia indirettamente su segnalazione del Cliente finale, lo comunicherà al Fornitore, nei tempi tecnici necessari, specificando in modo opportuno di quale difettosità si tratti. MOTOVARIO avrà la possibilità di:

- i. ottenere, a spese del Fornitore, l'immediata selezione e sostituzione dei Prodotti interessati.
- ii. respingere, a spese e rischio del Fornitore, l'intero lotto dei Prodotti interessati, senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per il Cliente.
- iii. selezionare e recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti interessati, con lavorazioni supplementari, nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere in proprio alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore.

La garanzia per vizi e difetti dei Prodotti è prestata per un anno dalla data di consegna. In caso di difettosità MOTOVARIO è espressamente esonerata dal rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 1495 del cod. civ. anche se la merce è stata posta in lavorazione o in uso, ed anche se le relative fatture sono state pagate, non intendendosi l'eventuale pagamento della fornitura da parte di MOTOVARIO quale riconoscimento della accertata inesistenza di difettosità dei Prodotti.

Il Fornitore consentirà, a persone o enti delegati dalla MOTOVARIO, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dal Fornitore previa opportuna comunicazione.

### 6.2 CONFORMITA' QUANTITATIVA

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, rispetto a quanto pattuito ovvero a quanto dichiarato nei documenti di spedizione.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una non conformità quantitativa dei Prodotti consegnati a MOTOVARIO rispetto a quanto suddetto, MOTOVARIO avrà la possibilità di:

- i. accettare le differenze quantitative, con la facoltà di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi delle eventuali forniture successive.
- ii. respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con la facoltà, ove il Fornitore non provveda in maniera autonoma all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo. Restando altresì salva la facoltà di addebitare al Fornitore gli oneri sostenuti per la selezione eseguita.
- iii. fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7, chiedere al Fornitore che provveda immediatamente all'invio dei Prodotti mancanti. Restando altresì inteso che ogni maggiore onere o spesa rimane a carico del Fornitore. In tal caso il Fornitore si impegna a provvedere all'immediato invio dei Prodotti mancanti.

## 7. RISPETTO TERMINI DI CONSEGNA E PENALITA'

I termini di consegna concordati con il Fornitore devono considerarsi essenziali nell'interesse di MOTOVARIO.

Al verificarsi di qualunque caso di ritardo di consegna da parte del Fornitore, rispetto ai termini di consegna concordati e non dovuto ad alcuna delle cause di forza maggiore indicate all'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura, MOTOVARIO potrà avvalersi del diritto, previa comunicazione scritta al Fornitore, di approvvigionarsi, in tutto o in parte, presso fornitori alternativi, e sarà legittimata ad addebitare al Fornitore i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, fornendone adeguata prova.

In ogni caso resta salvo ed impregiudicato il diritto di MOTOVARIO ad addebitare altresì al Fornitore un importo pari al 3% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l'importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati.

Il suddetto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da MOTOVARIO e dal Fornitore e non preclude il diritto di MOTOVARIO di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, l'ordine di acquisto e/o del programma di consegne dei Prodotti ai sensi ed agli effetti dell'articolo. 1456 del Codice Civile.

I debiti del Fornitore nei confronti di MOTOVARIO, derivanti dalla applicazione delle penali previste nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura, potranno essere estinti mediante compensazione con eventuali debiti di MOTOVARIO nei confronti del Fornitore, anche non scaduti, derivanti da rapporti di fornitura in corso.

## 8. IDENTIFICAZIONE PRODOTTI

I Prodotti dovranno essere concordemente identificati con il numero di codice ad essi attribuito da MOTOVARIO. Il Fornitore prende atto e riconosce che tali numeri di codice sono parte di un sistema numerico complesso predisposto da MOTOVARIO, del quale MOTOVARIO stessa rimane unica proprietaria.

Conseguentemente, il Fornitore utilizzerà detta numerazione ai soli fini di fornitura previsti nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura, impegnandosi fin d'ora a cessare detta utilizzazione al termine del periodo di fornitura.

## 9. GESTIONE MARCHIO

Se richiesto da MOTOVARIO il Fornitore provvederà ad apporre il marchio MOTOVARIO o altri marchi o segni distintivi comunque appartenenti alla stessa ("Marchio"), sui Prodotti e/o confezioni originali, con le modalità e secondo le istruzioni impartite unicamente in forma scritta da MOTOVARIO.

Tale impiego e pratica non potrà mai dar luogo ad alcuna pretesa di alcun genere sul Marchio da parte del Fornitore. L'utilizzazione del Marchio da parte del Fornitore dovrà cessare in ogni momento dietro richiesta scritta di MOTOVARIO e comunque con l'ultima fornitura dell'ordine di acquisto relativo al Prodotto sui è stata richiesta l'applicazione del Marchio.

## 10. PROPRIETA' INDUSTRIALE

Nel proporre e/o accettare di studiare e/o adottare per MOTOVARIO o fornire alla stessa un Prodotto, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto a MOTOVARIO se e da quale titolo di privativa industriale sia coperto il Prodotto stesso.

Nel caso di mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore verrà intesa come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti di terzi.

Salvo diversa preventiva pattuizione nel momento in cui lo studio e/o l'adattamento e/o la fornitura del particolare vengano proposti e accettati dal Fornitore, e salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di privativa industriale comunicati a MOTOVARIO, nel caso in cui, in connessione con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un Prodotto destinato a MOTOVARIO, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a MOTOVARIO e su richiesta di quest'ultima metterà a disposizione della stessa ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. I relativi titoli di privativa industriale si riterranno automaticamente concessi a MOTOVARIO in licenza per la produzione (diretta e per il tramite di terzi) e l'uso in Italia e all'estero.

Nella eventualità in cui l'invenzione, oggetto del titolo industriale, sia ottenuta dal Fornitore con prova in modo autonomo, senza informazione, documentazione o collaborazione tecnica di MOTOVARIO, quest'ultima, come corrispettivo della suddetta licenza, pagherà un'equa remunerazione.

Nell'eventualità in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di MOTOVARIO, l'invenzione o i relativi titoli di privativa industriale, i disegni, e, in genere i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva di MOTOVARIO.

## 11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per eventuali ritardi nelle forniture qualora tale ritardo sia effettivamente ed unicamente causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale o locale (se non preannunciati o non prevedibili da parte del Fornitore), incendi e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Fornitore.

Al verificarsi di tali ipotesi il Fornitore è tenuto ad informare per iscritto immediatamente MOTOVARIO, comunicando le contromisure adottate per cercare di ovviare a tali accadimenti.

In ogni caso le parti concordano che non saranno considerati cause di forza maggiore gli inadempimenti di eventuali subfornitori del Fornitore, sempreché anche questi non siano determinati dalle cause di forza maggiore sopra descritte.

## 12. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE

Nella eventualità in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane (riguardanti la sicurezza, l'inquinamento, ect.), il Fornitore è tenuto a predisporre una specifica documentazione relativa all'omologazione ed ai processi produttivi. Dalla quale risulti, tra l'altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche regolamentate dalla legislazione italiana.

La suddetta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a MOTOVARIO a seguito di sua richiesta scritta. Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi obblighi ai propri eventuali subfornitori.

## 13. INOSSERVANZA-INADEMPIENZA

Nella eventualità di inosservanza e/o inadempienza da parte del Fornitore, MOTOVARIO avrà facoltà di sospendere il pagamento delle fatture oggetto della contestazione.

## 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 MOTOVARIO avrà il diritto di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura, qualora i Prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti e/o qualora il Fornitore dovesse risultare inosservante e/o inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste nello specifico di "Conformità qualitativa e difettosità" (art.6.1), "Rispetto Termini di consegna e Penalità", (art. 7), "Identificazione Prodotti" (art. 8), "Marchio" (art.9) e "Proprietà Industriale" (art.10).

14.2 MOTOVARIO si riserva altresì il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:

- I. una società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, secondo il significato espresso dall'art. 2359 Codice Civile, restando sin d'ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a MOTOVARIO tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi.
- II. il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale.
- III. Il Fornitore dovesse porre in essere comportamenti costituenti fattispecie di reato presupposto ai sensi della normativa di cui alla legge 231/01 e successive modifiche e/o, comunque, che possano comportare responsabilità a titolo di violazione di detta legge.

La risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice notifica scritta al Fornitore della decisione di MOTOVARIO, fermo restando per quest'ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. L'avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle eventualità sopra descritte, non comporterà per MOTOVARIO alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore e/o di terzi.

In caso di risoluzione del rapporto di fornitura le attrezzature, i disegni, le licenze e quanto altro di proprietà di MOTOVARIO dovranno essere dal Fornitore immediatamente restituite alla stessa. Al Fornitore in qualsiasi caso è fatto divieto di impiegarli per usi diversi dalla produzione dei Prodotti destinati a MOTOVARIO.

## 15. CESSIONE DEL CREDITO

In deroga all'art. 1260 del codice civile, MOTOVARIO vieta espressamente al Fornitore il trasferimento a titolo oneroso o gratuito del credito verso MOTOVARIO. Salvo previo accordo tra le parti e conseguente autorizzazione scritta di MOTOVARIO.

## 16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Qualunque informazione riservata quale, ad esempio, bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che sia comunicata per iscritto (sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico) da ciascuna delle parti all'altra parte in relazione al Contratto e/o ai Contratti di Fornitura e che sia qualificata come confidenziale, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto indicato nel presente Articolo.

Le parti si impegnano formalmente a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni del Contratto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria della informazione qualificata come confidenziale e riservata.

Entrambi le parti si impegnano a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti dell'altra parte, fatto salvo e conseguentemente eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.

Nel caso di stesura e formalizzazione di un apposito accordo di riservatezza tra le parti, che regola la gestione delle informazioni riservate-confidenziali. Questo specifico accordo determina il prevalere di quanto indicato sul medesimo nei confronti di quanto indicato nel presente articolo.

## 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore e MOTOVARIO concordano, ai sensi del art. 4 del D. Lgs. 193/03, nonché a tutti gli effetti di cui alla medesima legge, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell'altra parte, purché detto trattamento avvenga ai fini dell'esecuzione del rapporto di fornitura e nel pieno rispetto delle disposizioni della suddetta legge e della normativa legislativa relativa alla tutela dei dati personali di volta in volta vigente.

## 18. ARBITRATO CAMERA DI COMMERCIO

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da un arbitro unico, nominato secondo detto Regolamento.

L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

## 19. LEGGE APPLICABILE

Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto-Fornitura si intendono regolati e disciplinati dalla legge Italiana.

Formigine, \_\_\_\_\_

Il Fornitore \_\_\_\_\_

(firma del legale rappresentate e timbro)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole: 4 (Accettazione Ordine); 6 (Garanzie sui prodotti); 7 (Termini di consegna e penalità); 10 (Proprietà industriale); 13 (Inosservanza - Inadempienza); 14 (Clausola risolutiva espressa); 15 (Cessione del credito); 18 (Arbitrato)

Il Fornitore \_\_\_\_\_

(firma del legale rappresentate e timbro)

MOTOVARIO SpA \_\_\_\_\_

(firma del procuratore e timbro)